

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 45 Del 18-12-18

Oggetto: Controversie Comune di Montereale/Ranalli Alessandro e Comune di Montereale/Lupisella Antonio, definite con Sentenze della Corte d'Appello di L'Aquila n.799/2017 e n.836/2017. Riconoscimento debito fuori bilancio per spese di lite liquidate con determinazioni di Area Sisma nn.5 e 7 del 2018 all'antistatario Avv. Attilio De Benedictis.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di dicembre nella sede Municipale il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica si é riunito sotto la Presidenza del Vice Sindaco MARINI CARLO alle ore 09:30 per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Dei Signori

Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GIORGI MASSIMILIANO	A	ANTONELLI ANDREA	P
MARINI CARLO	P	MANCINI ORLANDO	P
SEBASTIANI CROCE AMERICO	A	CICCHETTI PIERLUIGI	A
MARCHETTI BERARDINO	P	DE SANTIS PIETRO	A
LEMME DOMENICO	P	CIALFI SANDRO	A
CECI FILINDO	P		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

Ha partecipato alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Mascioletti Anna Lucia.

Il Presidente MARINI CARLO in qualità di Vice Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.

il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.

il revisore del conto.

Il segretario Comunale, sotto il profilo di legittimità

PREMESSO:

-che l'art.194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

-che con deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

1.sentenze esecutive;

2.copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio di cui all'art.114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione;

3.ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

4.procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

5.acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

VISTO:

-che l'art.193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art.194;

-che l'art.193 del D. Lgs. n. 267/2000, al terzo comma, prevede che possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonchè i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili;

VISTE le seguenti premesse della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/11/2016 – “Riconoscimento debito fuori bilancio di cui alle Ordinanze del Giudice dell'Esecuzione nn. 1082/15, 1083/15, 1085/15”:

“ -che in data 18/06/2015 prot. n. 4013 è stato notificato a questo Ente un atto di pignoramento presso terzi emesso dall'Avv. Mariangela Vizioli con Studio Legale a L'Aquila in via Antica Arischia n. 185 nei confronti del sig. Alessandro Ranalli, nato a Teramo il 06/04/1991 e residente a Montorio al Vomano (TE), per l'importo complessivo di €. 1.899,89 oltre agli interessi di mora e spese successive;

-che in data 19/06/2015 prot n. 4028, è stato notificato a questo Ente un atto di pignoramento presso terzi da parte dell'Avvocato Mariangela Vizioli nei confronti del sig. Antonio Lupisella, nato a Catanzaro il 05/03/1958 e residente a Montorio al Vomano (TE), per un importo complessivo di €. 2,951,32 oltre gli interessi moratori e spese successive;

-che in data 19/06/2015 prot. n. 4029, è stato notificato a questo Ente un atto di pignoramento presso terzi da parte dell'Avv. Mariangela Vizioli nei confronti del sig. Hena Artan, nato a Fier (Albania) il 23/04/1979 e residente a Penna Sant'Andrea (TE), per un importo complessivo di €. 4,818,14 oltre gli interessi moratori e spese successive;

-che il Comune di Montereale figura in tutti e tre gli atti di pignoramento quale debitore esecutato e, pertanto, in quanto tale era tenuto a dover rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 del c.p.c.;

-che in data 25/06/2015, il Procuratore Delegato dal Sindaco, ing. Giovannino Anastasio ha reso ai sensi dell'art. 547 del c.p.c. una dichiarazione negativa circa i crediti vantati dai sig.ri : Alessandro Ranalli, Antonio Lupisella ed Hena Artan nei confronti del Comune di Montereale;

-che precedentemente alla suddetta dichiarazione negativa si era già instaurato davanti al Giudice del Lavoro di Teramo un procedimento tra i suddetti ed il Comune di Montereale per crediti vantati dagli stessi nei confronti della Edil Service di D'Amico Simonetta, datore di lavoro degli stessi ed aggiudicatario presso questo Ente dei lavori di "Rimozione delle Situazioni di Pericolo nel Territorio Comunale"

-che, a tal proposito il Comune di Montereale con deliberazione di G.M. n.47 del 27/04/2015 ha conferito all'Avv. Fabrizio Foglietti di L'Aquila l'incarico di proporre opposizione presso il Giudice del Lavoro di Teramo avverso gli Atti di Precetto proposti dai suddetti;

VISTO la sentenza del Tribunale Civile di Teramo-Giudice del Lavoro n. 499 pubblicata in data 16/12/2015, RG 454 con la quale questo Ente è risultato soccombente ed è stato condannato a pagare nei confronti del sig. Alessandro Ranalli la somma di €. 9,751,13 decurtato dell'importo di €. 1,459,12 per il quale era già stato effettuato un pagamento;

VISTO la sentenza del Tribunale dell'Aquila Giudice del Lavoro n. 500 pubblicata in data 16/12/2015 R.G. n. 455/2015, con la quale questo Ente è risultato soccombente ed è stato condannato a pagare nei confronti del sig. Antonio Lupisella la somma di €. 33,820,00 oltre interessi, decurtata della somma di €. 2,918,24 già percepita;

CONSIDERATO che la causa relativa al sig. Hena Artan è stata estinta per sopravvenuto difetto di interesse;

VISTO la deliberazione di Giunta Municipale n. 45 del 13/05/2016 con la quale questo Ente ha conferito all'Avv. Fabrizio Foglietti un nuovo incarico per il ricorso in appello avverso le suddette sentenze;

DATO ATTO che il giudizio d'Appello è tutt'ora pendente;

CONSIDERATO che l'Avvocata Mariangela Vizioli riusciva ad ottenere dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Teramo in data 27/04/2016, a seguito del pignoramento eseguito nei confronti del sig. Alessandro Ranalli, l'assegnazione della somma di €. 1,899,89 oltre interessi, per un importo di €. 186,72, nonché la somma di €. 855,00 per compensi ed €. 635,77 per spese, oltre accessori come per legge, per un totale complessivo di €. 3,334,16;

-che in data 24/05/2016, l'Avv. Mariangela Vizioli riusciva ad ottenere, a seguito del pignoramento eseguito nei confronti del sig. Antonio Lupisella, dal Tribunale di Teramo Sezione Esecuzioni Immobiliari l'assegnazione della somma di €. 2,951,32 oltre gli interessi di mora, spese e spese legali per un totale complessivo di €. 4,488.94;

-che in data 27/04/2016, l'Avv. Mariangela Vizioli riusciva ad ottenere, a seguito del pignoramento eseguito nei confronti del sig. Hena Artan, dal Giudice dell'Esecuzione, l'assegnazione della somma di €. 4,818,14 oltre 473,52 per interessi, €. 855,00 per compensi ed €. 635,77 per spese, oltre accessori come per legge, per un totale complessivo di €. 6,539,21;

CONSIDERATO che, secondo il parere dell'Avvocato Foglietti, difensore dell'Ente, siccome l'Ente è risultato soccombente nei confronti del Giudice del Lavoro, occorre dare esecuzione a questi ultimi titoli esecutivi ottenuti dall'Avvocato Vizioli al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa.

Infatti, anche se le sentenze del Giudice del Lavoro di Teramo favorevoli per Alessandro Ranalli ed Antonio Lupisella sono state appellate dall'Ente, per le stesse non è intervenuta alcuna sospensione per cui il pagamento da effettuarsi nei confronti dell'Avvocata Vizioli viene effettuato con riserva di ripetizione qualora i n. 2 appelli dovessero essere accolti. Uguale ragionamento vale per l'Ordinanza di assegnazione sui crediti vantati dall'Avvocato su Hena Artan, tenuto conto che l'Atto di Precetto da lui effettuato nei confronti dell'Ente si è estinto e, quindi, non esiste nei confronti dell'Amministrazione una procedura pendente. Pertanto, anche tale pagamento è suscettibile di ripetizione qualora la Corte d'Appello aderisca alla tesi che lo sfioramento della disponibilità pecuniaria relativa all'originario creditore, comporti un diritto di ripetizione sulle somme erogate a titolo di indebito oggettivo.

RITENUTO, pertanto, dover riconoscere per le motivazioni suesposte, nei confronti dell'Avv. Mariangela Vizioli un debito complessivo relativamente ad Alessandro Ranalli di €. 4,243,85, comprensivo anche di iva, cap, spese generali e di registrazione; nei confronti dell'Avv. Mariangela Vizionli un debito complessivo relativamente ad Antonio Lupisella di €. 5,493,48, comprensivo anche di iva, cap, spese generali e di registrazione; nei confronti dell'Avv. Mariangela Vizioli un debito complessivo, relativamente ad Hena Hartan, di €. 7,526,60, comprensivo anche di iva, cap, spese generali e di registrazione; con riserva di ripetizione,

qualora questo Ente dovesse vincere il ricorso in appello nei confronti dei sigg.ri: Alessandro Ranallie Antonio Lupisella;”

DATO ATTO che con la predetta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/11/2016 è stato disposto di:

- “ - La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.*
- Riconoscere nei confronti dell'Avv. Mariangela Vizioli con Studio Legale a L'Aquila in via Antica Arischia un debito complessivo di €. 17,263,93;*
- Dare Atto che al suddetto pagamento si farà fronte con apposita variazione al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 cod. 01,03-1,10,99,99,000;*
- Dare Atto che il suddetto pagamento viene effettuato con riserva di ripetizione, qualora i n. 2 appelli proposti dall'Ente avverso le sentenze di primo grado del giudice del Lavoro, favorevoli nei confronti dei sigg.ri Alessandro Ranalli e Antonio Lupisella, dovessero essere accolti;*
- Di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Sisma all'emissione dei provvedimenti inerenti e conseguenti diretti al soddisfacimento del credito ed al successivo recupero nel caso in cui le ragioni dell'Ente dovessero essere accolte nel giudizio di secondo grado.”*

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 13/05/2016 con cui è stato disposto di:

“di autorizzare il Sindaco pro-tempore a presentare ricorso in appello avverso le sentenza del Giudice di Lavoro n.499/2015 (controparte Ranalli Alessandro) e n.500/2015 (controparte Lupisella Antonio);

-di affidare la difesa legale dell'Ente allo Studio Legale Avv. Fabrizio Foglietti del foro di L'Aquila, conferendo inoltre allo stesso ampia facoltà di dire ed eccepire quanto riterrà opportuno nell'interesse dell'Ente;

-di approvare i preventivi di spesa allegati alla nota Prot. 3556/2016, per un importo complessivo di € 5.411,69;

-di autorizzare il Responsabile del Servizio ad assumere un impegno di spesa di € 5.411,69 sul cap. 138 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario”

VISTA la Sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila n. 799/2017, contro la Sentenza del Tribunale dell'Aquila n. 499/2015, con cui si respinge l'appello e si condanna il Comune al rimborso delle spese del grado d'appello;

VISTA la Sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila n. 836/2017 contro la Sentenza del Tribunale dell'Aquila n. 500/2015, con cui si respinge l'appello e si condanna il Comune al rimborso delle spese del grado d'appello;

VISTA le Determinazioni dell'Area Sisma n. 05 del 13/03/2018 e n. 07 del 27/03/2018 con cui, ritenuto necessario liquidare e pagare le spese di lite relative alle Sentenze n. 836/2017 e n. 799/2017, è stato disposto, oltre l'impegno di spesa per complessivi € 7.587,43, la liquidazione di € 4.829,69 e di € 2.757,74 in favore dell'Avv. Attilio De Benedictis (fatture nn. 6 e 7 del 2018) quale legale difensore antistatario dei sig.ri Lupisella e Ranalli;

CONSIDERATO che il pagamento delle succitate spese legali è stato effettuato prima del riconoscimento del debito fuori bilancio al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa a carico dell'Ente;

RILEVATA la necessità di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, primo comma, lettera a) del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'allegato parere positivo espresso dal Revisore dei Conti;

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000;

Con la seguente votazione: favorevoli n.6, astenuti n.0, contrari n.0;

DELIBERA

-di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio relativo al pagamento delle spese di lite dovute agli appellati Ranalli e Lupisella e liquidate all'Avv. antistatario Attilio De Benedictis, giuste sentenze n. 799/17 e 836/17 della Corte D'Appello dell'Aquila, nell'importo complessivo lordo di € 7.587,43;

-di dare atto che per il predetto debito si è già provveduto, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa a carico dell'Ente, con fondi propri del bilancio per il corrente esercizio finanziario con Determinazioni dell'Area Sisma n. 05 del 13/03/2018 n. 07 del 27/03/2018;

-di disporre l'inoltro dell'atto deliberativo alla Corte dei Conti dell'Aquila.

Inoltre, con la seguente votazione: favorevoli n.6, contrari n.0, astenuti n.0,

DELIBERA

-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.vo n.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.vo n.267 del 2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica dell'atto.

Data,

Il Responsabile del Servizio

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.vo n.267 del 2000 e ss.mm.ii., osservato:

.....
rilascia:

(X) PARERE FAVOREVOLE

() PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

() PARERE NON NECESSARIO.

Data,

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Alessandra Sevi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mascioletti Anna Lucia

Il Presidente
MARINI CARLO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale in data odierna consecutivi (art. 124 comma 1 d. leg.vo 18.08.2000 n. 267)

per rimanervi per quindici giorni

Il Responsabile del Procedimento

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno.....:

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. (art. 134 comma 4 del D. leg.vo 267/2000);

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. leg.vo 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile Area Amministrativa
Dott. Francesco Graziani